EGUAGLIANZA

CODICE

MILITARE PROVVISORIO

Si vende soldi cinque.

MILANO

Nella Stamperia de' Patriotti d' Italia
in Strada Nuova al N. 561.

ESTRATTO

DEI REGISTRI

DEL DIRETTORIO ESECUTIVO

SEDUTA

Del giorno 26. Vendem. anno VI. Repub.

LI COMITATI RIUNITI

Hanno fatto deporre presso il Diret. Esecutivo il seguente CODICE ec.

Libertà *Eguaglianza.*

IN NOME DELLA REPUBBLICA CISALPINA

CODICE MILITARE PROVVISORIO

COnsiderando, che le Leggi attualmente vigenti ne' diversi corpi dell' armata della Repubblica, oltre al non essere uniformi, sono insufficienti; e considerando, ch' egli è contro il voto, e le intenzioni della Nazione Cisalpina, che alcuni de' suoi difensori di-

mentichino la protezione da loro dovuta agli abitanti, ed alle proprietà di tutti i Paesi; e per ultimo considerando, che la deficienza di un Codice penale potrebbe compromettere la salute della Repubblica, il Comitato Militare propone che sia provvisoriamente adottata la seguente Legge

SEZIONE PRIMA.

Del metodo di procedere nei giudizj pei delitti Militari.

TITOLO UNICO

Art. 1.

Sarà stabilito, per tutte le Truppe della Repubblica fino alla pace, un Consiglio di guerra permanente in ciascuna divisione dell' armata, e in ciascuna divisione di truppe impiegate nell' interno, per conoscere, e giudicare di tutti i delitti militari.

2.

Ogni Consiglio di guerra sarà composto di sette Membri, cioè:

Di un Capo di Brigata, che farà sempre le funzioni di Presidente

Di un Capo-Battaglione, o Capo-Squadrone.

Di un Capitano
Di un Tenente
Di un Sottotenente
Di un Sotto-Ufficiale, e
Di un Comune.

Un Capitano farà le veci di Relatore. Il Cancelliere sarà sempre a scelta del Relatore.

3.

Vi sarà sempre presso il Consiglio un Capitano facente le funzioni di Commissario del Potere Esecutivo, tanto per l'osservanza delle forme, che per l'applicazione, e l'esecuzione della Legge.

4.

I Membri del Consiglio di guerra, il Relatore, ed il Capitano incaricato delle funzioni di Commissario del Potere Esecutivo saranno nominati dal Comandante in Capo la divisione, ed in caso d'impedimento legittimo d'alcuno de' suoi membri, il Comandante provvederà al suo rimpiazzo.

5.

Il Comandante suddetto è autorizzato a cangiare del tutto, o in parte i Membri del Consiglio di guerra, allorchè lo crederà necessario pel bene del servigio; questo cangia-

mento non potrà per altro aver luogo per un giudizio di un delitto, a ragione del quale l'inquisito sarà arrestato, o l'informazione cominciata.

6.

Fuori del caso di malattia ben verificata, alcun Ufficiale, o sott' Ufficiale nominato Membro del Consiglio di guerra non potrà ricusare la sua nomina sotto pena di essere destituito, e punito con tre mesi di carcere. Il Consiglio di guerra sarà competente per pronunciare questa pena, di cui l'applicazione si farà sull'ordine per iscritto del Presidente, che sarà tenuto di renderne conto al Ministro della guerra.

7.

Li parenti, e congiunti in grado proibito dalla Costituzione (nel capitolo del Potere giudiziario) non possono essere Membri dello stesso Consiglio di guerra.

8.

Alcun parente dell'inquisito in grado proibito dalla Costituzione non sederà come Giudice nel Consiglio di guerra, ed in questo caso verrà momentaneamente provveduto al suo rimpiazzo.

9.

Non verranno tradotti al Consiglio di guerra se non se li militari, gl' individui attaccati all' armata e al suo seguito, gl' ingaggiatori, gli spioni, e gli abitanti del paese nemico occupato dalle armate della Repubblica pei delitti, la cognizione de' quali è attribuita ai Consigli di guerra.

10.

Saranno soltanto tenuti come attaccati all' armata o al suo seguito, e come tali giudicati dal Consiglio di guerra

1. I Vetturali, Carrettieri, Mulattieri, e Condottieri di Carriaggi impiegati al trasporto dell' artiglieria, bagagli, viveri, e foraggi dell' armata, nelle marcie, campi, accantonamenti, e per l' approvvisionamento delle piazze in istato d'assedio.

2. Gli Operaj che seguono l'armata.

3. I Guardamagazzini d' artiglieria, quelli de' viveri, e foraggi per le distribuzioni, sia in campo, sia negli accantonamenti, come nelle piazze in istato d' assedio.

4. Tutti gl' Incaricati delle amministrazioni pel servigio delle truppe.

5. I Segretarj, Commessi, e Scrittori degli Amministratori, e quelli dello Stato maggiore.

6. Gli Agenti della Tesorerìa presso l' armata.

7. I Commissarj di guerra.

8. Gl' Individui incaricati dello stabilimento, e della leva della requisizione pel servigio, od approvvigionamento delle armate, e quelli che sono incaricati al riparto, e percezione delle contribuzioni militari.

9. I Medici, Chirurghi, ed Infermieri degli Ospedali militari ed ambulanze; gli Ajutanti, o praticanti de' Chirurghi de' suddetti Ospedali, e loro ambulanze.

10. I Vivandieri, Munizionieri, e Fornaj dell' armata.

11. I domestici al servizio degli Uffiziali, e degli Impiegati al seguito dell' armata.

11.

Qualunque Individuo giudicabile dal Consiglio di guerra inquisito per delitto militare sarà tosto messo in istato d' arresto, sotto la guardia d' una forza sufficiente, che ne risponderà.

12.

L' Ufficiale superiore Comandante sul luogo, che per via di lagnanza, notorietà pubblica, od altrimenti avrà cognizione certa d' un delitto commesso da un militare, o altro giu-

dicabile dal Consiglio di guerra, ordinerà sul momento al Capitano facente le funzioni di Relatore, di ricevere il ricorso, se è stato fatto, di ricevere immediatamente l' informazione, di sentire i testimonj, d' interrogare l' accusato, e di rendergliene conto. In difetto di ricorso si procederà egualmente all' informazione.

13.

Dopo avere ricevuto il ricorso, il Relatore riceverà la deposizione de' testimonj; se vi saranno prove del delitto, egli le verificherà. I testimonj firmeranno le loro dichiarazioni; se non sapranno scrivere, ne verrà fatta menzione.

Nel caso in cui i testimonj ricusassero di deporre, o di firmare la loro deposizione, si passerà senz' altro all' interrogatorio dell' accusato.

14.

Per l' informazione, come pel resto del processo fino al giudizio definitivo, il Relatore si farà ajutare dal Cancelliere.

15.

Dopo avere verificati il corpo, e le circostanze del delitto, e ricevuta la deposizione

de' testimonj , interrogherà l' Inquisito sul nome , cognome , età , luogo della nascita , professione , e domicilio, e sulle circostanze del delitto ; se vi sono prove materiali del delitto , esse saranno poste sott' occhio all' Inquisito , perchè dichiari se le riconosce .

16.

Se vi sono più persone inquisite dello stesso delitto , ciascuna di esse sarà interrogata separatamente .

17.

Terminato l' interrogatorio , si farà leggere all' Inquisito , affinchè dichiari , se le sue risposte sono state fedelmente trascritte , se contengono verità , e s' egli persiste nelle medesime , nel qual caso metterà la firma ; se non può , o non vuol segnare , ne verrà fatta menzione , e si chiuderà l' interrogatorio colla firma del Relatore , e quella del Cancelliere .

Si farà leggere egualmente all' Inquisito il processo verbale d' informazione .

18.

Gl' interrogatorj , e risposte degli Inquisiti per lo stesso delitto verranno scritte di se-

guito sopra un solo processo verbale, e separate soltanto dalle loro firme, e quelle del Relatore, e del Cancelliere.

19.

Chiuso l' interrogatorio, il Relatore dirà all'Inquisito di scegliersi un amico per difensore. L'Inquisito avrà la facoltà di scegliersi questo difensore in tutte le classi de' cittadini, che trovansi sopra luogo: s' egli dichiara di non poter fare questa scelta, il Relatore la farà per lui.

20.

In verun caso il difensore non potrà ritardare la convocazione del Consiglio di guerra.

21.

Verrà comunicato al difensore il processo verbale d' informazione, dell' interrogatorio subíto dall' Inquisito, e di tutti i ricapiti tanto a carico, che a scarico dell' Inquisíto.

22.

Il Relatore renderà conto immediatamente all' Ufficiale Comandante dello stato del processo, e sul momento il detto Ufficiale Co-

mandante convocherà il Consiglio di guerra, che si terrà sempre nel luogo indicato dal Presidente.

23.

Il Consiglio di guerra una volta unito non potrà sciogliersi prima che gli accusati, pe' quali sarà stato convocato, non sieno definitivamente giudicati.

24.

Le sedute del Consiglio di guerra saranno pubbliche, ma il numero de' spettatori non potrà eccedere il triplo di quello de' Gudici; essi non potranno entrare con armi, canne, o bastoni: vi staranno col cappello levato, e in silenzio; e se alcuno di essi mancasse al rispetto dovuto al Tribunale, il Presidente potrà riprenderlo, e condannarlo alla carcere fino a quindici giorni, secondo la gravezza del fatto.

25.

Unito che sarà il Consiglio, il Presidente si farà portare, e porre d' avanti sulla tavola un esemplare della Legge: il processo verbale farà menzione di questa formalità indispensabile. In seguito egli dimanderà al Re-

latore la lettura del processo verbale, d' informazione, e quella de' ricapiti a carico, o scarico dell' Inquisito.

26.

Fatta la lettura del processo verbale, e de' ricapiti, il Presidente ordinerà, che l' accusato sia tradotto avanti il Consiglio: l' accusato comparirà in faccia a suoi Giudici libero, e senza ferri, accompagnato dal suo difensore; la scorta resterà fuori della sala del Consiglio, ove sarà introdotta secondo gli ordini del Presidente.

27.

Il Presidente interrogherà l' accusato, che risponderà da se, o col mezzo del suo difensore, fuorchè a quelle dimande, alle quali sarà eccitato a rispondere personalmente.

I membri del Consiglio potranno fare delle ricerche all' accusato.

28.

Se il querelante si presenta al Consiglio, egli vi sarà ammesso, ed ascoltato: egli potrà fare le sue osservazioni, alle quali l' accusato risponderà, o il suo difensore per lui; dopo ciò il Presidente dimanderà all' accusa-

to, ed al suo difensore, se hanno cosa alcuna da aggiungere in loro difesa: sulla loro risposta negativa ordinerà, che si ritirino, e l' accusato sarà ricondotto alla prigione dalla sua scorta.

29.

Il Presidente dimanderà ai Membri del Consiglio, se hanno delle osservazioni da fare; dietro la loro risposta, e prima d' andare alle opinioni, ordinerà agli spettatori di ritirarsi: I membri del Consiglio opineranno a porte chiuse, alla sola presenza del Capitano, che fa le funzioni di Commissario del Potere Esecutivo.

30.

Il Presidente porrà la questione ne' termini seguenti = *N. N. accusato d' aver commesso il tal delitto, é egli colpevole?*

Raccoglierà i voti cominciando dal grado inferiore, e per ultimo dirà la sua opinione.

31.

Nel caso, in cui tre Membri del Consiglio dichiarassero, che l' accusato non è colpevole, sarà immediatamente posto in libertà, e restituito alle sue funzioni.

32.

Se il Consiglio dichiara colla maggiorità di cinque voti, che l' accusato è colpevole, l' Ufficiale, che fa le funzioni di Commissario del Potere Esecutivo, richiederà l' applicazione delle pene pronunciate dalla Legge contro il delitto. Il Presidente leggerà il Testo della Legge, e prenderà il parere de' Giudici per l' applicazione della pena, che verrà determinata dalla maggiorità di cinque voti.

33.

Quando la maggiorità di cinque voti non si riunisse per l' applicazione della pena, verrà adottato il giudizio più favorevole per l' accusato.

34.

Dopocchè saranno stati raccolti nel modo suddetto li voti, il Presidente farà riaprire le porte del Consiglio, e tanto il Relatore, quanto il Cancelliere prenderanno di nuovo i loro posti.

35.

Il Presidente, dopo che avrà pronunciato ad alta voce, e fatto registrare nel processo ver-

bale la decisione del Consiglio sulla colpabilità dell' accusato, leggerà di nuovo il testo della Legge, ed applicherà la pena pronunciata dal Consiglio.

36.

Pronunciata così la condanna, il Presidente ordinerà al Relatore di fare le sue diligenze, perchè sia messa tosto in esecuzione. Il Cancelliere alla presenza del Consiglio ne stenderà la sentenza motivata a piedi del processo verbale, che in seguito verrà chiuso, e firmato da tutti i Membri del Consiglio, dal Relatore, e dal Cancelliere.

37.

Nel caso preveduto dall' art. 31. il processo verbale sarà terminato col rimando, o lo scarico dell' accusa, e la liberazione dell' Inquisito, chiuso, e segnato, come si è detto quì sopra.

38.

Il Relatore munito della copia del giudizio andrà subito a leggerlo all' accusato in presenza della guardia unita sotto l' armi. Appena terminata questa lettura, il Relatore si porterà presso l' Ufficiale Comandante, gli

comunicherà la sentenza, e gli farà istanza in nome del Consiglio, perchè dia sul momento gli ordini pel luogo, e per l'ora dell' esecuzione, e pel numero d'uomini in armi, che dovrà trovarvisi.

39.

Entro li tre giorni successivi all' esecuzione, il Relatore sarà tenuto di far passare copia autentica della sentenza d'ogni condannato al Consiglio d' Amministrazione del corpo, di cui egli faceva parte, affinchè immediatamente si passi a cancellarlo definitivamente da ogni stato, e controllo di soldo, massa, somministrazioni, e deconto.

40.

La matrice di tutti i processi instrutti, e delle sentenze pronunciate in conseguenza dal Consiglio di guerra, sarà riportata in un registro, numerizzata, e controscritta con esattezza, di cui il Presidente sarà il depositario. Egli manderà al principio di ogni mese al Ministro della guerra una copia autentica di tutte le sentenze pronunciate dal Consiglio di guerra nel mese precedente.

41.

Entro i quindici giorni dalla ricevuta delle copie delle sentenze, la trasmissione delle

quali è prescritta dall' articolo precedente, il Ministro della guerra sarà tenuto di notificarle alle Municipalità del domicilio de' condannati, e di farsene accusare dagli agenti Municipali la ricevuta, e notificazione alle famiglie de' condannati.

42.

Dal giorno della pubblicazione della presente Legge tutti i Consigli, e Commissioni militari stabilite in virtù delle Leggi, che potessero essere state stabilite, sono soppresse.

SEZIONE SECONDA

Dei delitti, e delle pene

TITOLO I.

Della diserzione al nemico

Art. 1.

Ogni militare, od altro individuo attaccato all' armata, e al di lei seguito, che passerà al nemico senza un' autorizzazione in iscritto de' suoi Capi, sarà punito colla morte.

2.

Sarà riputato disertore al nemico, e come tale punito colla morte ogni militare, od al-

tro Individuo attaccato all' armata, e al di lei seguito, il quale senz' ordine, o permissione in iscritto del suo Superiore avrà oltrepassati i confini fissati dal Comandante della truppa, di cui egli fa parte, da quel lato, da cui si potrà aver comunicazione col nemico.

3.

Sarà egualmente riputato disertore al nemico, e punito colla morte ogni militare, o altro individuo attaccato all' armata, e di lei seguito, che sortirà da una piazza assediata, o investita dal nemico senza averne ottenuto il permesso in iscritto dal Comandante della piazza.

4.

Ogni militare, che essendo in fazione, o in vedetta in presenza del nemico, avrà abbandonato il suo posto senza aver fatta la sua consegna per non pensare che alla sua propria sicurezza, sarà punito colla morte.

5.

Ogni militare, od altro Individuo impiegato all' armata, e al di lei seguito, che sarà convinto d' aver eccitato i suoi compagni

a passare all' inimico, sarà riputato capo di complotto, e punito colla morte, quantunque la diserzione non avesse avuto luogo.

6.

Allorchè dei militari avranno formato complotto di passare al nemico, e che il capo del complotto non sarà noto, il più distinto in grado dei militari complici, o a grado eguale, il più vecchio di servizio sarà ritenuto capo del complotto, e come tale punito; se il complotto è stato formato solamente dagli Impiegati al seguito dell' armata, il più distinto in grado, e a grado eguale il più vecchio di servizio sarà ritenuto per capo del complotto, e punito come tale.

7.

Ogni complice che svelerà un complotto non potrà essere processato, nè punito per il delitto, che avrà scoperto.

TITOLO II.

Della diserzione all' Interno

Art. 1.

Ogni militare, che sarà convinto d' aver disertato dall' armata, o da una piazza di prima linea sulla frontiera minacciata, o espo-

sta per ritirarsi nell' interiore della Repubblica, sarà punito con cinque anni di ferri.

2.

Ogni Militare convinto d' aver disertato dall'Armata, o da una Piazza di prima linea, essendo di servizio, sarà punito con sette anni di ferri; s' egli è disertato essendo in fazione, o in vedetta, la pena sarà di dieci anni di ferri: Nell' uno, o nell' altro di questi due casi la diserzione con Armi, e Bagagli sarà punita con quindici anni di ferri.

3.

Sarà riputato disertore all' Interiore, e punito come tale secondo le circostanze del delitto, ogni militare, che essendo all' armata avrà mancato ai richiami fatti da un levare del sole all' altro senza un permesso in iscritto de' suoi Capi, o senza un congedo nelle forme prescritte dalle Leggi militari.

4.

Sarà egualmente ritenuto per disertore all' Interiore, e punito come tale secondo le circostanze del delitto, ogni militare, che senza permesso, o congedo, come si è detto di sopra, avrà mancato ai richiami durante lo

spazio di trentasei ore in una piazza di prima linea.

5.

Sarà altresì riputato disertore all' Interno, e punito secondo la gravità delle circostanze del delitto ogni militare, che senza permesso, o congedo, come si è già detto, avrà oltrepassato i confini fissati dal Comandante della parte opposta a quella del nemico, sia al campo, sia all' accantonamento, sia a una piazza in istato d' assedio.

6.

Ogni militare, o altro individuo attaccato all' armata, e al di lei seguito fuori del Territorio della Repubblica, convinto d' aver ricoverato un disertore, d' averne favorita la fuga, e di averlo sottratto alle ricerche, e perquisizioni ordinate dalla Legge, sarà ritenuto come complice del disertore, e condannato all' istessa pena.

7.

Ogni abitante dell' Interno della Repubblica, che sarà convinto d' aver ricoverato un disertore, d' aver favorita la sua fuga, o di averlo in qualunque maniera sottratto alle ricerche, e perquisizioni ordinate dalla Legge

sarà denunciato all' accusatore pubblico del suo Dipartimento, e punito di due anni di stretto carcere; e di due anni poi di ferri, s' egli ha ricoverato il disertore con armi, o bagagli.

8.

Ogni abitante di Paese nemico occupato dalle truppe della Repubblica nel caso preveduto dall' articolo precedente, sarà punito colla medesima pena che il disertore, secondo la gravità delle circostanze della diserzione.

TITOLO III.

Del tradimento

Art. 1.

Ogni militare, o altro individuo attaccato all' armata, o al di lei seguito convinto di tradimento, sarà punito colla morte.

2.

Sono ritenuti colpevoli di tradimento.

1. Ogni individuo che in presenza del nemico sarà convinto d' aver fatto dello schiamazzo tendente a gettare lo spavento, ed il disordine nelle file.

2. Ogni Comandante d' un posto, ogni sentinella, o vedetta che in presenza del nemico, sia all' armata, sia in una piazza assediata, avrà dato delle false consegne, allorchè dipendentemente da questo fatto la sicurezza del posto sarà stata compromessa.

3. Ogni Comandante di una pattuglia all' armata, o in una piazza assediata, che spedito in presenza del nemico per fare qualche scoperta, o per riconoscere il luogo, avrà trascurato di renderne conto, oppure non avrà eseguito puntualmente l' ordine, che gli era stato dato, allorchè dipendentemente dalla sua negligenza, o disubbidienza il successo di qualche operazione militare si sarà trovato compromesso.

4. Ogni Comandante di un posto all' armata in presenza del nimico, o in piazza assediata, che non avrà reso conto a quello, che lo rileva, delle scoperte, ch' egli avrà fatte, sia da lui stesso, sia col mezzo delle sue pattuglie, allorchè dipendentemente dal suo silenzio la sicurezza del posto si sarà trovata compromessa.

5. Ogni militare convinto d' aver comunicato il segreto del posto, o la parola d' ordine al nemico.

6. Ogni militare, o altro individuo attaccato all' armata, o al suo seguito, che terrà una corrispondenza nell' armata nemica senza il permesso in iscritto del suo Superiore.

7. Ogni militare, o altro individuo attaccato all' armata, o al di lei seguito, che senza ordine del suo Superiore, o senza motivo legittimo avrà inchiodato, e reso inservibile un cannone, mortajo, obizzo, o loro casse; come altresì ogni Carrettiere, o Condottiere che in un affare, rotta, o ritirata in presenza del nemico avrà senz' ordine del suo Superiore tagliati i tiranti de' cavalli, rotto, o reso inservibile qualche pezzo d' attiraglio, o equipaggio confidato alla sua condotta.

8. Ogni Comandante di una piazza assediata che senza aver preso il sentimento, o contro il voto della maggiorità del Consiglio militare della piazza (al quale dovranno sempre essere chiamati gli Ufficiali in capo dell' artiglieria, e del genio) avrà acconsentito alla resa della piazza, prima che il nemico vi abbia fatta breccia praticabile, e che esso abbia sostenuto un assalto.

9. Ogni Commissario ordinatore, o altri che ne faccia le funzioni, il quale non avrà provveduto alle distribuzioni di viveri, e foraggi ordinati per tutte le parti del servizio confidato alla sua soprintendenza, allorchè egli ne aveva i mezzi, e che avrà trascurato, e rifiutato di avvertire il Generale in capo dell' armata, o d' una Divisione staccata dall' armata, dei bisogni in questo genere della detta Armata, o Divisione, se in con-

seguenza di tale prevaricazione la salute dell' armata, o il successo delle sue operazioni è stato compromesso.

TITOLO IV.

Degli Ingaggiatori, e Spie

Art. 1.

Ogni ingaggiatore, o complice d' ingaggiamento per una Potenza in guerra colla Repubblica sarà punito colla morte.

2.

Ogni individuo qualunque sia il suo stato, qualità, o professione, convinto del delitto di spia pel nemico, sarà punito colla morte.

3.

Ogni forestiere sorpreso a levare i piani degli accampamenti, quartieri, accantonamenti, fortificazioni, arsenali, magazzini, manufatture, fucine, canali, fiumi, e generalmente di tutto quello, che appartiene alla difesa, e conservazione del Territorio, ed alle sue comunicazioni, sarà arrestato come spia, e punito colla morte.

TITOLO V.

Del Saccheggio, della Devastazione, e dell' Incendio.

Art. 1.

Ogni militare, od altro individuo attaccato all' armata, e al di lei seguito, convinto di saccheggio a mano armata, o in truppa, sia nelle case, sia nelle persone, sia nelle proprietà degli abitanti in qualunque paese, sarà punito colla morte.

2.

Sarà egualmente punito colla morte ogni militare, od altro individuo attaccato all' armata, e al di lei seguito, che sarà convinto d' aver portata la rovina, o il guasto a mano armata, o in truppa nelle proprietà degli abitanti di qualunque paese si sia senza l' ordine in iscritto del Generale, o altro Comandante in capo.

3.

Ogni militare, od altro individuo attaccato all' armata, e al di lei seguito, che sarà convinto d' aver appiccato il fuoco ai magazzini, arsenali, case rurali, o d' abitazione,

o a qualunque altra proprietà pubblica, o particolare, messi, o raccolte fatte, o da farsi in qualunque paese si sia senza l'ordine in iscritto del Generale, o altro Comandante in capo, sará punito colla morte.

4.

Ogni militare, od altro individuo attaccato all'armata, e di lei seguito, convinto di aver attentato alla vita d'un abitante non armato, a quella della di lui moglie, o figli, in qualunque paese si sia, sarà punito colla morte.

La violazione d'una donna commessa da un militare, o altro individuo attaccato all'armata, e al di lei seguito, sarà punita con otto anni di ferri. Se il colpevole si è servito della violenza, o della forza d'uno, o di più complici, o se la violazione è stata commessa in una figlia minore di quattordeci anni, la pena sarà d'anni dodeci di ferri.

Se la figlia, o la donna violata è morta per gli eccessi commessi sopra di lei, il colpevole sarà punito colla morte.

5.

Ogni militare, che fuori del caso d'un ordine dato dal Generale, od altro Comandante in capo, sarà convinto d'avere durante, e do-

po un' azione, e sul campo di battaglia spogliato un uomo morto nel combattimento, sarà punito con cinque anni di ferri.

La pena di dieci anni di ferri sarà pel vivandiere, od altro individuo non militare convinto dello stesso delitto.

6.

Ogni militare convinto d'aver durante, o dopo un' azione, e sul campo di battaglia spogliato un' uomo che si trova fuori di combattimento, ma ancora vivo, sarà punito con dieci anni di ferri.

La pena sarà di venti anni di ferri per il Vivandiere, od altro individuo non militare convinto dello stesso delitto.

7.

Ogni individuo, che spogliando un' uomo che trovasi fuori di combattimento, ma ancor vivo, sarà convinto d'averlo mutilato, od ucciso per assicurarsi delle di lui spoglie, sarà punito colla morte.

8.

Ogni Vivandiere, od altro individuo attaccato all' armata, e al di lei seguito, che averà comperato, occultato, o che sarà in qua-

lunque altra maniera detentore, o depositario delle spoglie tolte ad un' uomo ne' casi preveduti dagli articoli V. VI. e VII. come sopra, sarà scacciato dall' armata, campo, o accantonamento: tutti li di lui effetti, mercanzie, o denaro saranno sequestrati: Gli effetti, e mercanzie saranno venduti all'incanto, e tutto il prodotto sarà applicato a beneficio degli Ospedali, ed ambulanze dell' armata.

9.

Saranno similmente sequestrati, e venduti all' incanto tutti gli effetti, e mercanzie del Vivandiere, od altro individuo condannato per fatto di saccheggio, devastazione, incendio, e spoglio preveduti, e specificati nel presente titolo, ed il prodotto sarà applicato a beneficio degli Ospedali ed ambulanze dell' armata.

10.

Rapporto agli effetti riconosciuti di pertinenza della persona stata spogliata sul campo di battaglia, essi saranno venduti, ed il prezzo ritrattone sarà depositato nelle casse de' Consigli d' Amministrazione dei rispettivi corpi, sia delle stesse persone, sia di quelli che saranno stati condannati per fatto di spoglio, affinchè il prodotto dei detti effetti sia rimesso alle famiglie, che li ricercheranno.

Gli effetti di pertinenza dei militari condannati a morte per fatto di spoglio previsto dall' art. VII. come sopra, saranno egualmente venduti, ed il denaro ricavato, reso alle famiglie che lo addimanderanno.

TITOLO VI.

Delli Depredatori

Art. 1.

Qualunque Sott-Officiale, o volontario, o altro individuo attaccato all' armata, e al di lei seguito, che essendosi introdotto in una, casa, corte, cortile rustico, giardino, parco, o recinto chiuso di muri, e generalmente in qualunque proprietà chiusa d' un abitante, sarà convinto di averci preso bestiame, sia pollame, carni, frutta, legumi, o qualunque altro commestibile, o foraggio, sarà condannato a fare due volte il giro del quartiere occupato dal suo corpo, sia al campo, sia all' accantonamento, in mezzo d' un picchetto girando attorno del recinto, ed essendo il rimanente della truppa al di fuori, e sotto le armi: egli porterà ostensibilmente la cosa rubbata, avendo l' abito rivoltato, e sul petto un cartello visibile colla parola *Depredatore* in grandi caratteri.

Se la cosa predata non può essere portata

dal ladro, dopo aver fatti i due giri coll' abito rivoltato, e col cartello solamente, verrà esposto tre ore avanti il sito centrale, o sulla piazza del quartiere, avendo vicino a se la cosa predata, l' abito, ed il cartello come sopra: Egli sarà custodito in questa situazione da una guardia sufficiente.

2.

Se il ladro ha scalato il muro, o forzate le porte, egli farà tre giri, e subirà un' ora di più la pena di stare esposto.

3.

Sarà condannato alle pene quì sopra accennate ogni militare od altro individuo attaccato all' armata, e di lei seguito, convinto d' aver preso del bestiame custodito con legame, o in truppa nel campo di qualunque abitante.

4.

La recidiva nei delitti di predazione quì sopra specificati dalla parte dei militari sarà punita con cinque anni di ferri.

5.

Qualunque Sott'-Officiale convinto di depredazione in uno dei casi preveduti dagli

art. 1. 2. 3. come sopra sarà cassato oltre la pena pronunciata pel delitto.

6.

Qualunque impiegato al seguito dell' armata convinto di predazione in uno dei casi preveduti dagli art. 1. 2. 3. come sopra, sarà cacciato dal suo impiego; tutto quello di cui sarà in credito per li suoi appuntamenti, o salarj scaduti, gli sarà trattenuto sino alla concorrenza del prezzo della roba rubata, e pagata al proprietario, il tutto oltre la pena incorsa pel furto.

7.

Qualunque Vivandiere, o altro individuo attaccato all' armata, o di lei seguito, non mantenuto a spese della Repubblica, convinto di depredazione, sarà punito con cinque anni di ferri, e condannato a restituire al proprietario il doppio prezzo della cosa rubata, anche mediante il sequestro, e vendita delle di lui mercanzie, ed effetti, sino alla concorrente somma dovuta per la restituzione.

8.

Ogni militare impiegato al seguito dell' armata, e mantenuto a spese della Repubbli-

ca, convinto di aver voluto persistere nella depredazione, o di avere ricusato d'obbedire al Superiore che avrà voluto opporvisi, sarà punito con cinque anni di ferri.

9.

Qualunque delitto di predazione commesso in truppa mano-armata sarà punito con otto anni di ferri.

10.

Ogni Officiale convinto di non essersi opposto alla depredazione fatta in sua presenza, o che, essendosi inutilmente opposto, non avrà subito denunciato all' Officiale superiore il delitto, e suoi autori, sarà destituito, e punito con tre mesi di carcere.

11.

Ogni Ufficiale, che, dimenticando quanto ei deve nella sua qualità pel mantenimento della disciplina, e dell'onor militare, sarà convinto di depredazione, sarà destituito, cacciato dal corpo, punito con due anni di prigione, dichiarato incapace d'occupare alcun grado nelle truppe della Repubblica, e decaduto d'ogni diritto alla pensione, od indennizzazione in ragione del suo servigio anteriore.

S' egli ha commesso il delitto co' suoi subordinati sarà punito con dieci anni di ferri; e s' egli avrà condotta la sua truppa alla depredazione sarà punito colla morte.

12.

Sarà destituito, e punito con un' anno di prigione qualunque Ufficiale che avrà comperato, o ricevuto da' suoi subordinati qualche effetto proveniente da depredazione.

TITOLO VII.

Del furto, e della infedeltà nella gestione, e manutenzione.

Art. 1.

Ogni militare, ed impiegato al seguito dell' armata, che, per far pagare alla sua truppa, o suoi subordinati ciò, che la Legge loro accorda, sarà convinto di aver accresciuto il suo stato di situazione al di là del numero effettivo presente, sarà punito con tre anni di ferri, e condannato a restituire quanto egli avrà preso di più di quel che toccava alla sua truppa, o a suoi subordinati.

2.

Ogni Commissario di guerra convinto di connivenza col militare, od impiegato, che

avrà fatto uno stato di paga, o di distribuzione maggiore del numero effettivo presente, sarà punito con cinque anni di ferri, e condannato a restituire le somme pagate, o le somministrazioni date sopra suo ordine al di là di quanto toccava di diritto alla truppa messa nel detto stato.

3.

Ogni Guarda-magzzino, distribuitore, o mantenitore dei viveri, e foraggi per gli immagazzinamenti, e distribuzioni da farsi all' armata, e nelle Piazze in istato d' assedio, ogni vetturino, carrettiere, mulattiere, o conduttiere di carri impiegato al trasposto dell' artiglieria, bagagli, viveri, e foraggi dell' armata, che sarà convinto di aver venduta, e convertita a suo profitto una partita degli oggetti confidati alla sua custodia, cura, o condotta, sarà punito con cinque anni di ferri, e condannato alla restituzione dei detti oggetti.

4.

Ogni munizioniere, o panattiere dell' armata, che sarà convinto di aver convertito, o venduto a suo profitto siano farine, siano legna, o utensigli destinati ad alimentare il suo servizio, sarà punito con cinque anni di ferri, e condannato alla restituzione dei detti oggetti

5.

Ogni munizioniere, o panattiere dell' armata che sarà convinto di aver alterate le sue farine introducendovi materie eterogenee, o evidentemente nocive, o d' averne introdotte d' una qualità inferiore a quelle somministrate dalle Amministrazioni, sarà punito con cinque anni di ferri.

6.

Ogni munizioniere, o panattiere che sarà convinto d' avere per sua negligenza lasciato guastare, o corrompere i grani, o le farine confidate alla sua manipolazione, sarà punito con sei mesi di prigione, e condannato a rimettere gli oggetti periti per sua negligenza.

7.

Ogni munizioniere, o panattiere dell' armata convinto d' infedeltà nel peso delle razioni di pane, sarà punito con due anni di ferri, e condannato ad un' ammenda in quadruplo del prezzo delle razioni di pane da lui somministrate nella stessa distribuzione.

8.

Ogni munizioniere incaricato della somministrazione, e distribuzione delle carni all'

armata, convinto d'aver somministrate, e distribuite carni, la cui vendita è proibita dai regolamenti di polizia, sarà punito con tre anni di ferri. S'egli ha macellati, e smerciati degli animali attaccati di malattía contaggiosa, sarà punito con venti anni di ferri. Nell'uno, e nell'altro caso sarà condannato a rimettere le carni riprovate.

9.

Ogni munizioniere incaricato della somministrazione, e distribuzione delle carni all'armata, che avrà distribuite carni guaste, o corrotte, sarà punito con tre mesi di prigione, e con sei mesi, se ciò provverrà per sua negligenza. Nell'uno, e nell'altro caso sarà condannato a rimettere a sue spese le carni riprovate.

10.

Ogni munizioniere incaricato della somministrazione, e distribuzione delle carni all'armata, che sarà convinto d'aver distribuito con falso peso, sarà punito con due anni di ferri, e condannato ad un'ammenda in quadruplo del prezzo delle carni da lui smerciate nella stessa distribuzione.

11.

Ogni mantenitore di liquori, e foraggi, che sará convinto di avere per difetto di premu-

rà lasciato guastare, o deteriorare li detti oggetti, sarà punito con sei mesi di prigione, e condannato a rimettere le quantità andate a male per sua colpa.

12.

Ogni distributore di liquori, e foraggi all' armata, e nelle piazze in istato d'assedio convinto d' infedeltà nella misura, o nel peso delle razioni, sarà punito con due anni di ferri.

TITOLO VIII.

Dell' insubordinazione

Art. 1.

Ogni militare, od altro individuo impiegato nel servizio dell' armata, che quando si sarà battuta la generale, non si sarà reso al suo posto, sarà per la prima volta punito con un mese di prigione; per la seconda volta con tre mesi, e dimesso dal suo grado, e impiego. Il semplice volontario in questo caso secondo sarà punito con sei mesi di prigione. Nel caso d' una seconda recidiva il colpevole sarà punito con due anni di ferri.

2.

Ogni Ufficiale che dovendo marciare al nemico non si sarà reso al suo posto, sarà destituito, punito con tre mesi di prigione, e dichiarato incapace d'occupare alcun grado nell'armata della Repubblica. Se è un Sott-Officiale sarà punito con due mesi di prigione, cassato dal suo grado, e ridotto alla paga di semplice volontario. Se è un semplice volontario sarà punito con un mese di prigione.

Finalmente se è un' impiegato attaccato al servizio dell' armata sarà destituito del suo impiego, e punito con un mese di prigione.

La recidiva per parte del Sott-Ufficiale, o volontario sarà punita con due anni di ferri.

3.

La rivolta, o la disubbidienza concertata contro i Superiori, importerà pena di morte contro quelli che l' avranno suscitata, e contro gli Ufficiali presenti, che non vi si saranno opposti con tutti i mezzi a loro disposizione.

4.

La rivolta, la sedizione, o la disobbedienza concertata per parte degli abitanti del paese nemico occupato dalle truppe della Re-

pubblica sarà punita colla morte; sia che la disobbedienza si sia manifestata contro li capi militari, sia che la rivolta o sedizione sia stata diretta contro tutte, o parte delle truppe della Repubblica. Sarà punito colla stessa pena ogni abitante del paese nemico convinto di aver eccitato un movimento di rivolta, sedizione, o disobbedienza, quand' anche non vi avesse altrimenti preso parte, o che i suoi sforzi per eccittarla fossero stati senza successo.

5.

In caso d' attruppamento per parte di militari, o altri individui attaccati all' armata, od al di lei seguito, li Superiori comanderanno *in nome della Legge che ciascun si ritiri*, se l' unione non si discioglie al comando fatto *in nome della Legge*, li Superiori sono autorizzati ad impiegare tutti i mezzi di forza, che giudicheranno necessarj per dissiparla. Gli autori del detto attruppamento, nel numero de' quali saranno sempre compresi gli Ufficiali, e sotto Ufficiali, che ne faranno parte, saranno tosto tradotti al Consiglio di guerra, e puniti colla morte.

6.

Ogni truppa che avrà abbandonato in massa, e senza ordine superiore il posto, ove

era di servizio, sarà dichiarata in rivolta. In questo caso gli Ufficiali, e sotto Ufficiali, o in loro mancanza li più anziani di servizio, che faranno parte della truppa, saranno arrestati, tradotti al Consiglio di guerra, e puniti con dieci anni di ferri; ammenocchè non dichiarino i veri autori del delitto, contro de' quali saranno allora dirette le procedure, e che subiranno la pena di morte come capi di rivolta.

7.

Ogni militare, convinto d'aver gettate vilmente le armi in un'affare col nemico, sarà punito con tre anni di ferri.

8.

Ogni truppa, ch'essendo comandata di marciare, o dar' addosso all' inimico, o per tutt' altro servizio comandato dal capo, avrà ricusato d'obbedire, sarà dichiarata in rivolta, e trattata conforme al disposto nell' art. 6. come sopra.

9.

Ogni militare, od altro individuo attaccato all' armata, ch' essendo comandato di marciare, o dar addosso all' inimico, o per tutt' altro servizio ordinato dal Capo, avrà formal-

mente ricusato di obbedire in faccia del nemico, o in un' azione, sarà punito colla morte.

10.

Ogni militare trovato indormentato in fazione, o in vedetta nei posti più vicini al nemico, o sulle fortificazioni d' una piazza assediata, o investita, sarà punito con due anni di ferri.

11.

Ogni militare, ch' essendo in fazione, o in vedetta nei posti più vicini al nemico, o sopra le fortificazioni d' una piazza assediata, o investita, sarà convinto di non aver eseguita la sua consegna, sarà punito con due anni di ferri.

12.

Ogni Comandante d' un posto avanti l' inimico, o in una piazza assediata, che sarà convinto di aver cambiata la consegna data senz' averne immediatamente reso conto al Comandante in capo, sarà punito con sei mesi di prigione.

13.

Ogni militare convinto d' avere forzata, o violata la consegna generale data per la truppa, sia al campo, sia in accantonamento,

quartiere, guarnigione, o caserma, sarà punito con dieci anni di ferri.

14.

Ogni violazione d'una consegna generale commessa da una truppa sarà trattata come un atto di disubbidienza concertata; li capi, ed instigatori di questo delitto, e gli Ufficiali, che vi avranno preso parte, saranno puniti con dieci anni di ferri. Se la violazione d'una consegna è stata fatta da mano armata da una truppa, si tratterà a suo riguardo conforme al disposto nell' art. 6. del presente titolo.

15.

Ogni militare convinto d'avere insultato, o minacciato il suo Superiore, sia con parole, sia con gesti, sarà punito con cinque anni di ferri, e se avrà usato vie di fatto contro il Superiore, sarà punito colla morte.

16.

Ogni militare, che fuori dei casi di difesa naturale, o di riunione de' fugittivi avanti il nemico, o di spogliamento de' morti, o feriti sul campo di battaglia, preveduti dagli art. 5. e 6. e 7. del titolo V. del presente Codice, sarà convinto d'aver battuto il suo

subordinato, sarà dimesso dal suo grado, punito con un' anno di prigione, e dichiarato incapace di occupare alcun grado nelle truppe della Repubblica.

Se è sussegutita la morte ai cattivi trattamenti, il colpevole sarà punito colla morte.

17.

Allorchè per una colpevole negligenza la forza armata avrà lasciato scappare un' imputato di delitto militare affidato alla sua guardia, gli Ufficiali, Sotto-Ufficiali, e li quattro volontarj più anziani del servizio, facenti parte della forza armata saranno processati, e puniti della stessa pena, che l' imputato avrebbe dovuto subire, senza però che questa pena possa eccedere due anni di ferri.

Se nel processo il vero autore del delitto è scoperto, egli solo ne porterà la pena che potrà esser estesa a tre anni di ferri.

18.

Ogni forza armata che si sarà opposta con qualunque mezzo alla traduzione, procedura, sentenza, o esecuzione di un colpevole di delitto militare, sarà riputata in rivolta, e trattata come tale conforme agli art. 3. 5. e 6. del presente titolo.

19.

Ogni complice di un delitto subirà la stessa pena di quello, che avrà commesso il delitto.

20.

In tutti li casi, in cui a norma delle disposizioni del presente Codice la pena del delitto importa quella di destituzione, quest' ultima pena sarà formalmente pronunciata colla sentenza di condanna.

21.

Ogni condanna d' un militare alla pena dei ferri porterà seco la degradazione subito dopo pronunciata la sentenza.

22.

Ogni delitto militare non preveduto nel presente Codice sarà punito conforme alle altre Leggi emanate, e vigenti.

23.

Ogni Generale d' armata, ogni Comandante in capo delle truppe resta aurorizzato a prescrivere tutti i regolamenti di semplice disciplina correzionale, ch' egli giudicherà ne-

cessarj pel mantenimento dell' ordine, e della subordinazione dei militari, ed altri individui al servizio delle truppe sottomesse al suo comando.

Segnat. SCARABELLI = GUICCIOLI = VERGANI = BECCARIA =

Libertà *Eguaglianza*

IN NOME DELLA REPUBBLICA CISALPINA.

Seduta de' 24 Vendemmiajo
anno VI. Repubb.

In assenza del Generale in Capo, dichiarata l' urgenza dal Direttorio Esecutivo con Messaggio dei 4. corrente Vendem., li Comitati Riuniti approvano.

RE PRESIDENTE

PERSEGUITI Seg.
de' Comitati Riuniti.

In nome della Repubblica Cisalpina.

IL DIRETTORIO ESECUTIVO

ORDINA, che il premesso Codice Militare Provvisorio sia munito del Sigillo della Repubblica, stampato pubblicato, ed eseguito.

ALESSANDRI PRESIDENTE

Pel Direttorio Esecutivo
Il Segretario Generale
SOMMARIVA

(*Luogo*)
(*del*)
(*Sigillo*)

Per Copia conforme

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

LUOSI.

BELLERIO *Segretario*